PROROGA DEL DIVIETO DI ISCRIZIONE AI PARTITI POLITICI PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA

Art. 1

Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, prorogato da ultimo con legge 24 aprile 1985, n. 149, e' ulteriormente prorogato fino a quando non intervenga una disciplina organica di attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione.

Versione in vigore dal 24 aprile 1986, non più in vigore dal 24 giugno 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga del divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia
Estremi	Decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-del-divieto-di-iscrizione-ai-partiti-politici-per-gli/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it